

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 18.6.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 18 giugno 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ SPD CAMPODORO LIMENA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 245 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUISON ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con ricorso, inviato in data 29.6.17 alla SPD Campodoro presso il legale rappresentante protempore Sig. Paccagnella in via Praimbole n. 43/A in Campodoro (Pd), la ASD Vigolimenese ha adito la commissione premi per ottenere il pagamento ex art 96 NOIF relativamente al tesseramento con vincolo di serie del calciatore Alex Luison, avvenuto nella stagione 2015/2016, avendo la stessa ricorrente tesserato lo stesso calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

L'ASD Vigolimenese aveva inoltrato, in data 29 giugno 2017, il ricorso ex art. 96 NOIF all'indirizzo della SPD Campodoro Limena, presente presso l'Archivio del Comitato regionale Veneto della FIGC. La Commissione Premi, con propria decisione del 19.10.17, ha rigettato come inammissibile la richiesta perché inviata ad indirizzo errato

Con ricorso del 10 novembre 2017 l'ASD Vigolimenese ha adito il Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione del 19 ottobre 2017, e assumendo e ribadendo di aver regolarmente comunicato il 29.6.17 l'atto introduttivo, in base alla indicazione della sede della Società esistente presso l'Archivio del Comitato regionale Veneto della FIGC.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la SPD Campodoro Limena avrebbe cambiato l'indirizzo della sede sociale solo in data 12 luglio 2017 (ovvero dopo la richiesta del premio), trasferendo così l'originaria sede di Campodoro (Pd) sita in via Praimbole n. 43/A alla nuova sede di Campodoro (Pd) sita in via Liminella n. 2/B.

In forza di tali premesse ha chiesto la riforma della decisione della Commissione Premi Preparazione, con conseguente riconoscimento del Premio di Preparazione.

La SPD Campodoro Limena, ritualmente notiziata del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, precisando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento del Premio di Preparazione

Il ricorso veniva chiamato una prima volta alla udienza del 26.2.18, e il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche richiedeva, con ordinanza istruttoria, che il Comitato Regionale Veneto della FIGC chiarisse quale fosse stata la sede della Società alla data della notifica del ricorso introduttivo

Perveniva al Tribunale la richiesta informativa, dalla quale si evince che alla data indicata del 29.6 la sede risultava essere via Praimbole n. 43/A in Campodoro (Pd), nel mentre, e far data dal 1.7.17, la sede della Società risultava trasferita in via Liminella n. 2/B in Campodoro (Pd) presso il Zecchin Piergiorgio.

La vertenza veniva richiamata alla udienza del 18.7.18, per essere decisa.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

L'art. 96, comma 3, NOIF prescrive espressamente che, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, “[... Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti ...]”.

Tale prescrizione, come risulta dalla documentazione in atti, è stata correttamente eseguita dall'ASD Vigolimenese che, contrariamente a quanto erroneamente assunto dalla Commissione Premi di Preparazione, ha correttamente inviato il ricorso (come risultante dagli archivi federali) presso la sede di corrispondenza esistente alla data dell'invio della raccomandata di introduzione della domanda introduttiva.

Infatti, la SPD Campodoro Limena ha modificato l'indirizzo della propria sede, solo all'inizio del mese di luglio 2017, allorquando l'invio del ricorso alla Commissione Premio di Preparazione risultava essere già stato eseguito dall'ASD Vigolimenese.

La pronuncia di inammissibilità del ricorso decisa dalla Commissione Premi è pertanto erronea e viziata, avendo la Società ricorrente correttamente instaurato il giudizio all'indirizzo all'epoca esistente dagli archivi federali.

La erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo ha inoltre impedito alla Commissione Premi di giudicare nel merito la vertenza, sicché ai sensi dell'art 36 bis comma CGS (4. ... *Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito*) la vertenza deve essere nuovamente rimessa al Giudice di prima istanza, ovvero alla Commissione Premi, affinché la decida.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Vigolimenese e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi, rimettendo gli atti alla stessa per la decisione nel merito.

Ordina restituirsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ SPD CAMPODORO LIMENA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 233 – PREMIO DI

PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FRANCESCONI GIORDANO MARIA], PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con ricorso, inviato in data 29.6.17 alla SPD Campodoro presso il legale rappresentante protempore Sig. Paccagnella in via Praimbole n. 43/A in Campodoro (Pd), la ASD Vigolimenese ha adito la commissione premi per ottenere il pagamento ex art 96 NOIF relativamente al tesseramento con vincolo di serie del calciatore Giordano Maria Francesconi, avvenuto nella stagione 2015/2016, avendo la stessa ricorrente tesserato lo stesso calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

L'ASD Vigolimenese aveva inoltrato, in data 29 giugno 2017, il ricorso ex art. 96 NOIF all'indirizzo della SPD Campodoro Limena, presente presso l'Archivio del Comitato regionale Veneto della FIGC. La Commissione Premi, con propria decisione del 19.10.17, ha rigettato come inammissibile la richiesta perché inviata ad indirizzo errato.

Con ricorso del 10 novembre 2017 l'ASD Vigolimenese ha adito il Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione del 19 ottobre 2017, e assumendo e ribadendo di aver regolarmente comunicato il 29.6.17 l'atto introduttivo, in base alla indicazione della sede della Società esistente presso l'Archivio del Comitato regionale Veneto della FIGC.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la SPD Campodoro Limena avrebbe cambiato l'indirizzo della sede sociale solo in data 12 luglio 2017 (ovvero dopo la richiesta del premio), trasferendo così l'originaria sede di Campodoro (Pd) sita in via Praimbole n. 43/A alla nuova sede di Campodoro (Pd) sita in via Liminella n. 2/B.

In forza di tali premesse ha chiesto la riforma della decisione della Commissione Premi Preparazione, con conseguente riconoscimento del Premio di Preparazione.

La SPD Campodoro Limena, ritualmente notiziata del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, precisando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento del Premio di Preparazione

Il ricorso veniva chiamato una prima volta alla udienza del 26.2.18, e il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche richiedeva, con ordinanza istruttoria, che il Comitato Regionale Veneto della FIGC chiarisse quale fosse stata la sede della Società alla data della notifica del ricorso introduttivo

Perveniva al Tribunale la richiesta informativa, dalla quale si evince che alla data indicata del 29.6 la sede risultava essere in via Praimbole n. 43/A in Campodoro (Pd), nel mentre, e far data dal 1.7.17, la sede della Società risultava trasferita in via Liminella n. 2/B in Campodoro (Pd) presso il Zecchin Piergiorgio.

La vertenza veniva richiamata alla udienza del 18.7.18, per essere decisa.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto

L'art. 96, comma 3, NOIF prescrive espressamente che, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, “[... Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti ...]”.

Tale prescrizione, come risulta dalla documentazione in atti, è stata correttamente eseguita dall'ASD Vigolimenese che, contrariamente a quanto erroneamente assunto dalla Commissione Premi di Preparazione, ha correttamente inviato il ricorso (come risultante dagli archivi federali)

presso la sede di corrispondenza esistente alla data dell'invio della raccomandata di introduzione della domanda introduttiva.

Infatti, la SPD Campodoro Limena ha modificato l'indirizzo della propria sede, solo all'inizio del mese di luglio 2017, allorché l'invio del ricorso alla Commissione Premi di Preparazione risultava essere già stato eseguito dall'ASD Vigolimenese.

La pronuncia di inammissibilità del ricorso decisa dalla Commissione Premi è pertanto erronea e viziata, avendo la Società ricorrente correttamente instaurato il giudizio all'indirizzo all'epoca esistente dagli archivi federali.

La erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo ha inoltre impedito alla Commissione Premi di giudicare nel merito la vertenza, sicché ai sensi dell'art 36 bis comma CGS (4. ... *Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito*) la vertenza deve essere nuovamente rimessa al Giudice di prima istanza, ovvero alla Commissione Premi, affinché la decida.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Vigolimenese e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi, rimettendo gli atti alla stessa per la decisione nel merito. Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N° 157 DELLA SOCIETÀ ASDC GOZZANO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 583 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CERUTTI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Con ricorso n. 583 datato 9.1.18, la Società 1924 Suno FCD adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Matteo Cerutti, dovuto per la stagione sportiva 2014/2015, quale "penultima" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale come "giovane dilettante" per il campionato di "Promozione" con la ASD Gozzano SSD a rl avvenuto per la stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione prot 50-18447 8/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riconoscendo la 1924 Suno FCD avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Cerutti Matteo quale "ultima" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, riteneva come dovuta la somma di € 3.240, oltre € 810,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Gozzano SSD a rl al pagamento della relativa somma.

Con atto datato 2.5.18, la Società ASD Gozzano SSD a rl ha adito lo scrivente Tribunale Federale, impugnando la detta decisione della Commissione Premi della FIGC del 16.3.18; ha assunto la Società reclamante che il premio di preparazione per il calciatore Matteo Cerutti non sarebbe dovuto alla Società 1924 Suno FCD quale unica Società, in quanto essa reclamante avrebbe tesserato l'atleta con vincolo annuale nella stagione precedente a quella durante la quale lo avrebbe poi tesserato con vincolo pluriennale.

Contesta l'interpretazione dello scrivente Tribunale che, asserisce contribuirebbe a creare una disparità di trattamento tra le Società dilettantistiche e quelle professionistiche, con evidente

intento di dissuadere le prime a tesserare atleti juniores con vincolo annuale, prima del vincolo pluriennale, non potendone trarre vantaggi economici, e nel contempo favorendo e gratificando oltre ogni limite le Società che precedentemente lo avevano tesserato con vincolo pluriennale.

Conclude per la riforma della decisione della Commissione premi chiedendo che venisse riconosciuta come dovuta la somma di € 1,350,00 dovuta alla penultima Società.

Alla udienza del 18.6.18 la vertenza veniva decisa.

Il ricorso proposto dalla Società ASD Gozzano SSD a rl è infondato e come tale deve essere rigettato.

Invero questo Tribunale, ribadisce il consolidato proprio orientamento secondo il quale, nella ipotesi in cui la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Né rileva la differenza tra le società dilettantistiche e quelle professionistiche nel contesto in cui si discute; lo scrivente Tribunale, infatti, non ritiene che la norma consenta una diversa sua lettura e interpretazione, condizionata dalla tipologia della società che poi provvederà al tesseramento pluriennale, volendo invece e soprattutto tutelare le società con vivai giovanili che provvedono alla crescita del giovane atleta con tesseramento solo annuale.

Nel caso di specie, il calciatore Matteo Cerutti è stato tesserato per la Società ASD Gozzano SSD a rl con vincolo annuale nella stagione 2015 - 2016 e con vincolo pluriennale come "giovane dilettante" nella stagione 2016 - 2017; è stato tesserato altresì con vincolo annuale per la Società 1924 Suno FCD nella stagione 2014 - 2015,

Pertanto ai fini della qualificazione del premio di preparazione, la Società 1924 Suno FCD deve essere considerata quale Società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Matteo Cerutti, quale "unica e ultima" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, così come correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, non dovendosi considerare, ai fini dell'attribuzione del premio di preparazione, per le ragioni suddette, la stagione sportiva 2015 - 2016 nella quale il calciatore Cerutti era tesserato con vincolo annuale con la ASD Gozzano SSD a rl, prima Società poi ad averlo tesserato con vincolo pluriennale quale "giovane dilettante"

Seguendo questo corretto ragionamento la Commissione Premi ha correttamente giudicato, e il gravame va così respinto.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASDC Gozzano SSD ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 158 DELLA SOCIETÀ ASDC GOZZANO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 623 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROGORA ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Con ricorso n. 623 datato 9.1.18, la Società 1924 Suno FCS adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessandro Rogora, dovuto per la stagione sportiva 2014/2015, quale "penultima" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale come "giovane dilettante" per il campionato di "Promozione" con la ASD Gozzano SSD a rl avvenuto per la stagione 2016/2017.

La Commissione Premi con decisione prot. 50-18447 8/E del 19/06/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, riconoscendo la 1924 Suno FCS avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessandro Rogora quale "ultima" Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, riteneva come dovuta la somma di € 3.240, oltre € 810,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Gozzano SSD a rl al pagamento della relativa somma.

Con atto datato 2.5.18, la Società ASD Gozzano SSD a rl ha adito lo scrivente Tribunale Federale, impugnando la detta decisione della Commissione Premi della FIGC del 16.3.18; ha assunto la Società reclamante che il premio di preparazione per il calciatore Alessandro Rogora non sarebbe dovuto alla Società 1924 Suno FCS quale unica Società, in quanto essa reclamante avrebbe tesserato l'atleta con vincolo annuale nella stagione precedente a quella durante la quale lo avrebbe poi tesserato con vincolo pluriennale.

Contesta l'interpretazione dello scrivente Tribunale che, asserisce contribuirebbe a creare una disparità di trattamento tra le Società dilettantistiche e quelle professionistiche, con evidente intento di dissuadere le prima a tesserare atleti juniores con vincolo annuale, prima del vincolo pluriennale, non potendone trarre vantaggi economici, e nel contempo favorendo e gratificando oltre ogni limite le Società che precedentemente lo avevano tesserato con vincolo pluriennale.

Conclude per la riforma della decisione della Commissione premi chiedendo che venisse riconosciuta come dovuta la somma di € 1.350,00 dovuta alla penultima Società.

Alla udienza del 18.6.18 la vertenza veniva decisa.

Il ricorso proposto dalla Società ASD Gozzano SSD a rl è infondato e come tale deve essere rigettato.

Invero questo Tribunale, ribadisce il consolidato proprio orientamento secondo il quale, nella ipotesi in cui la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Né rileva la differenza tra le società dilettantistiche e quelle professionistiche nel contesto in cui si discute; lo scrivente Tribunale, infatti, non ritiene che la norma consenta una diversa sua lettura e interpretazione, condizionata dalla tipologia della società che poi provvederà al tesseramento pluriennale, volendo invece e soprattutto tutelare le società con vivai giovanili che provvedono alla crescita del giovane atleta con tesseramento solo annuale

Nel caso di specie, il calciatore Alessandro Rogora è stato tesserato per la Società ASD Gozzano SSD a rl con vincolo annuale nella stagione 2015 – 2016 e con vincolo pluriennale come “giovane dilettante” nella stagione 2016 – 2017; è stato tesserato altresì con vincolo annuale per la Società 1924 Suno FCS nella stagione 2014 – 2015.

Pertanto ai fini della qualificazione del premio di preparazione, la Società 1924 Suno FCS. deve essere considerata quale Società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessandro Rogora, quale “unica e ultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, così come correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, non dovendosi considerare, ai fini dell'attribuzione del premio di preparazione, per le ragioni suddette, la stagione sportiva 2015 – 2016 nella quale il calciatore Cerutti era tesserato con vincolo annuale con la ASD Gozzano SSD a rl , prima Società poi ad averlo tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane dilettante”

Seguendo questo corretto ragionamento la Commissione Premi ha correttamente giudicato, e il gravame va così respinto.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASDC Gozzano SSD ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 141 DELLA SOCIETÀ SSD ORTONA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS ORTONA CALCIO 2008 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 632 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZANNINI GIANLUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.

Con ricorso 10 aprile 2018, la SSD Ortona Calcio ha adito a questo Tribunale, per ottenere la riforma della delibera 22 marzo 2018, con la quale la Commissione Premi della FIGC, ha condannato essa reclamante al pagamento dell'importo totale di € 1.569,75, di cui € 1.255,80 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Virtus Ortona Calcio 2008 ed € 313,95 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC, in accoglimento del ricorso ex art 96 NOIF presentato dalla ASD Virtus Ortona Calcio 2008 quale 'Ultima' Società titolare del vincolo annuale, relativo al calciatore Gianluca Zannini.

Deduce la Società SSD Ortona Calcio, in primo luogo, il difetto di motivazione della impugnata decisione, in quanto la Commissione Premi non avrebbe tenuto conto delle sue difese depositate in primo grado e, in ogni caso, non avrebbe sufficientemente argomentato l'iter logico del provvedimento di accoglimento.

In secondo luogo, la reclamante Società eccepisce l'insussistenza del diritto al premio di preparazione riconosciuto alla Società ASD Virtus Ortona Calcio 2008, in quanto il calciatore Zannini, nella stagione immediatamente precedente a quella di acquisizione del vincolo pluriennale con la SSD Ortona Calcio, non era stato tesserato per alcuna Società con il conseguente difetto

del presupposto della continuità di tesseramento tra la sottoscrizione con la Società ASD Virtus Ortona Calcio 2008 nella stagione 2015/2016 e quella con la Società SSD Ortona Calcio nella stagione 2017/2018.

La Società controparte, tempestivamente e ritualmente notiziata del reclamo, nulla ha controdedotto e la vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 18 giugno 2018.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di motivazione della decisione della Commissione Premi in quanto l'art. 96 comma 3 NOIF non impone a detto Organo alcuno specifico obbligo di motivazione delle sue decisioni.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Premi non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Non rivestendo la Commissione Premi natura di organo di Giustizia Sportiva, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo estremamente sintetica, anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti.

Nel merito, si deve invece rilevare che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, il diritto al premio non sussiste laddove il calciatore non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale insorge il tesseramento con vincolo pluriennale.

Il principio è chiaramente evincibile nell'art. 96 1° comma delle NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella "precedente stagione" il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale.

Orbene, poiché l'art. 96, 1° comma delle NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale, è di tutta evidenza che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione.

La ratio si rinviene nella evidente necessità della sussistenza di una continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Ebbene, nel caso di specie, effettivamente tra l'ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato con alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma delle NOIF.

L'esame dello storico del calciatore Gianluca Zannini agli atti, conclama che lo stesso non è stato tesserato per nessuna Società nella stagione 2016/2017, precedente a quella durante la quale è stato poi tesserato con vincolo pluriennale dalla Società appellante SSD Ortona Calcio.

La decisione della Commissione Premi va pertanto riformata, e conseguentemente annullata, non spettando alla Società ASD Virtus Ortona Calcio 2008 il premio ai sensi dell'art. 96 delle NOIF riferito al calciatore Zannini.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Ortona Calcio e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

6) RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 709 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SALVATI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.

Con ricorso del 24.01.2018 la Società ASD United Civitanova adiva la Commissione Premi di Preparazione per ivi sentir dichiarare dovuto dalla Civitanovese Calcio SSD ARL, a seguito del tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Salvati Matteo, nato a Civitanova Marche (MC) il 19/06/2000, con vincolo "giovane dilettante" nella stagione 2017/2018, il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in qualità di ultima Società titolare del vincolo dilettantistico giovanile del calciatore nella stagione sportiva 2014/2015.

Con decisione pubblicata sul C.U. 9/E del 26/04/2018 la Commissione Premi di Preparazione accoglieva il ricorso della ASD United Civitanova avverso la Società Civitanovese Calcio SSD ARL condannando quest'ultima al pagamento della somma di € 1.883,70 di cui € 1.638,00 alla Società ASD United Civitanova quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 245,70 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Con reclamo del 15.05.2018 la Società ASD United Civitanova ha impugnato tale decisione, deducendo l'inesatta quantificazione, in eccesso, del premio di preparazione dovuto dalla Civitanovese Calcio SSD ARL e, in particolare, la non qualificabilità della reclamante come "unica" Società, ma come penultima, per essere stato, il predetto atleta, tesserato per il sodalizio sportivo solo nella stagione sportiva 2014/2015, mentre, nelle successive annate agonistiche il calciatore in parola risultava vincolato con altra compagine, la US Civitanovese SSD ARL.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 18.06.2018.

Il reclamo va rigettato in quanto infondato.

Dall'esame dei documenti risulta, infatti, provata la revoca dell'affiliazione della US Civitanovese SSD ARL.

Da ciò deriva che la US Civitanovese SSD ARL, quale soggetto non più appartenente all'ordinamento federale, non può essere considerata ultima titolare del tesseramento dell'atleta. Conseguentemente, la Società ASD United Civitanova, non potendo essere ritenuta come la "penultima" titolare del vincolo annuale in relazione al calciatore, deve, necessariamente, essere qualificata quale "unica" Società titolare del tesseramento dell'atleta.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Civitanovese Calcio SSD ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 708 – PREMIO

DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SALVATI DANIELE], PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.

Con ricorso del 24.01.2018 la Società ASD United Civitanova adiva la Commissione Premi di Preparazione per ivi sentir dichiarare dovuto dalla Civitanovese Calcio SSD ARL, a seguito del tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Salvati Daniele, nato a Civitanova Marche (MC) il 19/06/2000, con vincolo "giovane dilettante" nella stagione 2017/2018, il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in qualità di ultima Società titolare del vincolo dilettantistico giovanile del calciatore nella stagione sportiva 2014/2015.

Con decisione pubblicata sul C.U. 9/E del 26/04/2018 la Commissione Premi di Preparazione accoglieva il ricorso della ASD United Civitanova avverso la Società Civitanovese Calcio SSD ARL condannando quest'ultima al pagamento della somma di € 1.883,70 di cui € 1.638,00 alla Società ASD United Civitanova quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 245,70 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Con reclamo del 15.05.2018 la Società ASD United Civitanova ha impugnato tale decisione, deducendo l'inesatta quantificazione, in eccesso, del premio di preparazione dovuto dalla Civitanovese Calcio SSD ARL e, in particolare, la non qualificabilità della reclamante come "unica" Società, ma come penultima, per essere stato, il predetto atleta, tesserato per il sodalizio sportivo solo nella stagione sportiva 2014/2015, mentre, nelle successive annate agonistiche il calciatore in parola risultava vincolato con altra compagine, la US Civitanovese SSD ARL.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 18.06.2018.

Il reclamo va rigettato in quanto infondato.

Dall'esame dei documenti risulta, infatti, provata la revoca dell'affiliazione della US Civitanovese SSD ARL.

Da ciò deriva che la US Civitanovese SSD ARL, quale soggetto non più appartenente all'ordinamento federale, non può essere considerata ultima titolare del tesseramento dell'atleta. Conseguentemente, la Società ASD United Civitanova, non potendo essere ritenuta come la "penultima" titolare del vincolo annuale in relazione al calciatore, deve, necessariamente, essere qualificata quale "unica" Società titolare del tesseramento dell'atleta.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Civitanovese Calcio SSD ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 164 DELLA SOCIETÀ CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 697 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PIETRELLA MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.

Con ricorso del 24.01.2018 la Società ASD United Civitanova adiva la Commissione Premi di Preparazione per ivi sentir dichiarare dovuto dalla Civitanovese Calcio SSD ARL, a seguito del tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Pietrella Matteo, nato a Civitanova Marche (MC) il 09/10/2000, con vincolo "giovane dilettante" nella stagione 2017/2018, il premio di

preparazione ex art. 96 NOIF in qualità di ultima Società titolare del vincolo dilettantistico giovanile del calciatore nella stagione sportiva 2014/2015.

Con decisione pubblicata sul C.U. 9/E del 26/04/2018 la Commissione Premi di Preparazione accoglieva il ricorso della ASD United Civitanova avverso la Società Civitanovese Calcio SSD ARL condannando quest'ultima al pagamento della somma di € 1.883,70 di cui € 1.638,00 alla Società ASD United Civitanova quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 245,70 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Con reclamo del 15.05.2018 la Società ASD United Civitanova ha impugnato tale decisione, deducendo l'inesatta quantificazione, in eccesso, del premio di preparazione dovuto dalla Civitanovese Calcio SSD ARL e, in particolare, la non qualificabilità della reclamante come "unica" Società, ma come penultima, per essere stato, il predetto atleta, tesserato per il sodalizio sportivo solo nella stagione sportiva 2014/2015, mentre, nelle successive annate agonistiche il calciatore in parola risultava vincolato con altra compagine, la US Civitanovese SSD ARL.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 18.06.2018.

Il reclamo va rigettato in quanto infondato.

Dall'esame dei documenti risulta, infatti, provata la revoca dell'affiliazione della US Civitanovese SSD ARL.

Da ciò deriva che la US Civitanovese SSD ARL, quale soggetto non più appartenente all'ordinamento federale, non può essere considerata ultima titolare del tesseramento dell'atleta. Conseguentemente, la Società ASD United Civitanova, non potendo essere ritenuta come la "penultima" titolare del vincolo annuale in relazione al calciatore, deve, necessariamente, essere qualificata quale "unica" Società titolare del tesseramento dell'atleta.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Civitanovese Calcio SSD ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 9 agosto 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbri